



COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

**REGOLAMENTO
PER LA TOPONOMASTICA E LA
NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2017

INDICE

- ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 – Competenza burocratica
- ARTICOLO 3 – Definizioni
- ARTICOLO 4 – Targhe delle Località
- ARTICOLO 5 – Targhe viarie
- ARTICOLO 6 – Targhe per numerazione civica
- ARTICOLO 7 – Numerazione civica – Regole di applicazione
- ARTICOLO 8 – Numerazione interna – Regole di applicazione
- ARTICOLO 9 – Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica
- ARTICOLO 10 – Gestione e manutenzione della numerazione civica
- ARTICOLO 11 – Comunicazioni
- ARTICOLO 12 – Strumenti informatici
- ARTICOLO 13 – Disposizioni finali e sanzioni

Tipi già approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell'11.08.2016

- ALLEGATO A – Targhe delle Località
- ALLEGATO B – Targhe viarie
- ALLEGATO C – Targhe per numerazione civica

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, nonché di quelle regionali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

ARTICOLO 2

Competenza burocratica

1. L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale, nonché degli adempimenti ecografici e di tenuta dello stradario sono attribuite all'ufficio competente in materia di anagrafe sulla base di eventuali indicazioni da parte degli uffici comunali competenti in materia di gestione del territorio derivanti dallo sviluppo dell'attività edilizia o da eventuali altre motivazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di toponomastica sono trasmesse al Presidente della Regione per gli adempimenti di cui alla Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 "*Denominazione ufficiale dei Comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale*".

ARTICOLO 3

Definizioni

1. Per **area di circolazione** si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

2. Per **centro abitato** si intende quella parte del territorio comunale così delimitata /e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

3. All'interno dei "centri abitati" dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

4. All'esterno dei "centri abitati", si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

5. La **numerazione civica** è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

6. L'**accesso** all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

7. La **numerazione interna** contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

8. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

ARTICOLO 4

Targhe delle Località

1. La denominazione delle Località deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune:

- per ciascuna Località, indicativamente e salvo l'esiguità della stessa Località ai due estremi dell'arteria più importante;

2. Le targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 131 del Regolamento del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), secondo **l'Allegato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell'11.08.2016.**

ARTICOLO 5

Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti;

2. Le targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 133 del Regolamento del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), secondo **l'Allegato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell'11.08.2016.**

ARTICOLO 6

Targhe per numerazione civica

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti che debbono avere le caratteristiche secondo **l'Allegato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 101 dell'11.08.2016.**

2. Le targhe indicanti i numeri civici sono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza compresa tra i 2,00 e i 3,00 m. dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;

3. I civici devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario valutare l'opportunità di collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

4. Salvo quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, in tutte le aree di circolazione il materiale sarà tale da essere ben inserito nella facciata dell'edificio; i materiali stabiliti sono i seguenti ferro battuto, legno, ceramica, ottone, rame e pietra. In questo caso la fornitura e la relativa posa è a completo carico del richiedente e deve riportare sia la numerazione assegnata, sia l'identificazione della Località.

ARTICOLO 7

Numerazione civica – Regole di applicazione

1. Dovranno essere contrassegnati tutti gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30.05.1989, n. 223 art. 42, comma 1) intendendo con accessi anche le singole unità ecografiche che danno direttamente sull'area di circolazione.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

3. E' fatta salvo lo studio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19.12.2014, ed eventuali aggiornamenti da parte degli uffici competenti.

ARTICOLO 8

Numerazione interna – Regole di applicazione

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici che si aprono su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria numerazione codificata che li individui in maniera univoca.

2. La codifica è costituita dalla prima cifra che individua il piano (Es: 0 = piano terreno, 1 = primo piano ecc.) e le successive due (01, 02, 03) che individuano la numerazione progressiva nell'ambito del piano (001= prima unità al piano terra, 205=quinta unità al piano secondo).

3. Nel caso di unità ecografiche poste negli interrati (autorimesse, depositi) la codifica del piano prende la sigla S1, S2, S3 ecc. in base al livello dell'interrato.

4. La numerazione progressiva dell'unità ecografica nell'ambito dei singoli livelli dovrà essere apposta in senso orario a partire dalla prima unità posta a sinistra della rampa di scale che la serve, allo stesso modo

le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

5. I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di dimensione di 6 x 5 cm, collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice **a totale cura e spesa del proprietario.**

ARTICOLO 9

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta al competente ufficio di anagrafe, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, o comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto;

2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere redatta su apposita modulistica con l'indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

ARTICOLO 10

Gestione e manutenzione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica e interna, è effettuata dal competente ufficio comunale di anagrafe a seguito dell'istanza di attribuzione presentata dal richiedente ai sensi del precedente articolo.

2. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e della numerazione interna, e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile o/e del richiedente, salvo la sostituzione derivata dall'ottemperanza alla deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19.12.2014 relativa alla sola numerazione civica.

3. I costi di cui al comma precedente (fornitura e posa della sola numerazione civica) sono stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe e prezzi pubblici, e periodicamente aggiornati in base all'effettivo onere del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.¹ Annualmente il Comune stabilisce il costo unitario delle targhette e dell'eventuale posa in opera qualora il cittadino non può provvedere direttamente all'apposizione della numerazione civica, previa richiesta e versamento della relativa spesa. Il Comune può apporre i numeri civici a qualsiasi tipo di accesso, se il proprietario non provvede direttamente, addebitandogli la relativa spesa.

4. L'apposizione delle targhe relative alla numerazione civica e numerazione interna è effettuata direttamente dal richiedente. Nel caso di inadempimento il Comune potrà imporre l'esecuzione coatta del predetto adempimento, anche provvedendo d'ufficio.

5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state apposte le targhe della toponomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

6. In caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione delle facciate che comportino la rimozione delle targhe della toponomastica, della numerazione civica o di quella interna è compito del proprietario garantirne il corretto riposizionamento al termine dei lavori.

ARTICOLO 11

Comunicazioni

1. L'Ufficio Anagrafe notifica ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione.

¹ In sede di prima applicazione il costo della targa della numerazione civica è pari ad € 4,50 oltre IVA; il costo per la posa è pari a € 30,00 oltre iva.

ARTICOLO 12

Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.
3. La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile in formato elettronico, e disponibile ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni, nonché alle aziende di servizi che operano sul territorio, sul SIT del Comune. L'aggiornamento sarà effettuato sulla base delle informazioni sorgenti dai competenti uffici.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali e sanzioni

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di toponomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente fermo restando l'obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, da parte dell'autore del danno.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento l'Ufficio di Anagrafe si avvale della Polizia locale ai fini delle relative verifiche e controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e ripristinatorie.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 (Legge 689/1981) nella misura indicata nella seguente tabella:

Tipo di infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Attribuzione abusiva di numero civico	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Mancata esposizione della targhetta	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhetta relative alla numerazione civica.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00

Oltre al pagamento della sanzione di cui sopra, è fatto inoltre obbligo di immediato ripristino a regola d'arte da parte dell'autore del danno.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio del comunale ed è pubblicato sul sito istituzionale Internet del Comune.
2. Copia del presente regolamento è depositata presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

Allegato - A - Targhe delle Località

LE GRAND-CHEMIN



(SAINT-CHRISTOPHE)

ALLEGATO B – Targhe viarie



Allegato

52

Le Grand-Chemin

- C - Targhe per la

69

Le Grand-Chemin

numerazione civica

85

Le Grand-Chemin

53

Le Grand-Chemin

70

Le Grand-Chemin

86

Le Grand-Chemin

54

Le Grand-Chemin

71

Le Grand-Chemin

87

Le Grand-Chemin